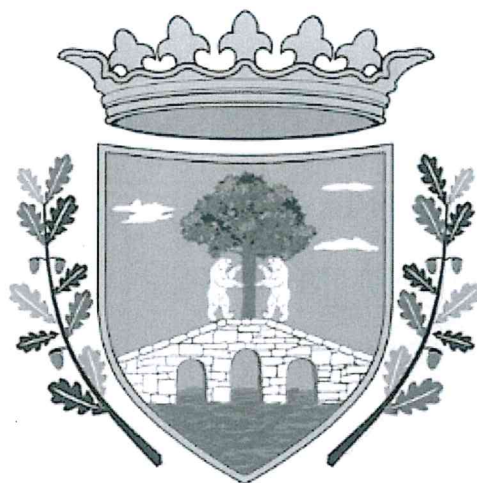




COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Dehors - spazi esterni per pubblici esercizi)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ marzo 2020

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 – DEFINIZIONI
- ART. 4 – ELEMENTI COMPONENTI I DHEORS
- ART. 5 - AMBITI URBANI OMOGENEI
- ART. 6 - CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE
- ART. 7 – ATTIVITA’
- ART. 8 – CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE
- ART. 9 – PUBBLICITA’ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS
- ART. 10 – CRITERI DI ARMONIZZAZIONE

TITOLO SECONDO – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- ART. 11 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- ART. 12 - TERMINI DI PRESENTAZIONE
- ART. 13 - ACQUISIZIONE PARERI
- ART. 14 – TARIFFE
- ART. 15 - DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE
- ART. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

TITOLO TERZO – SANZIONI

- ART. 17 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 – DINIEGO DELL’AUTORIZZAZIONE
- ART. 19 – SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, con norme di carattere amministrativo e tecnico, l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico temporaneo, per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 L'ambito di applicazione del regolamento è limitato ai centri abitati del comune di Cerreto di Spoleto, così come individuato dagli Artt. 3 e 4 del C.D.S. e recepiti con D.G.C. n. 102 del 11/03/1996 e successive modifiche.

ART. 3- DEFINIZIONI

3.1 Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3.2 I dehors si classificano in aperti, semichiusi e chiusi.

I dehors aperti sono quelli privi di delimitazione perimetrale la cui copertura può essere costituita unicamente da ombrelloni.

I dehors semichiusi sono quelli la cui occupazione è definita da elementi di delimitazione quali pannelli paravento o simili (art. 7.2.1. del presente regolamento) La copertura può essere costituita sia da ombrelloni che altre strutture temporanee.

I dehors chiusi sono quelli in cui lo spazio è delimitato con strutture composite, smontabili, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza superiore a mt 1,50) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili.

I dehors chiusi sono ammissibili solo in spazi prospicienti il tratto di facciata dell'immobile ove ha sede l'attività commerciale.

ART. 4 – ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

Gli elementi componenti i dehors sono classificati come di seguito indicati:

- a - tavoli, sedie, poltroncine anche a più posti;
- b - elementi di delimitazione, fioriere e pannelli vetrati;
- c – pedane;
- d – apparecchi riscaldanti e refrigeranti;
- e - impianto di illuminazione;
- f - cestini raccolta rifiuti;
- g - leggii porta menu, mobiletti e banchi al servizio dell'attività;

h – ombrelloni;

i - tende e coperture di varie tipologie;

l - strutture composite, smontabili e stagionali con copertura;

m – ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni.

ART. 5 - AMBITI URBANI OMOGENEI

Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo pubblico con le tipologie indicate nel precedente art. 4 sono individuate due diverse fasce all'interno dei diversi centri abitati:

- la fascia A corrispondente alle zone A del Piano di Fabbricazione (ove esistenti tali zone);
- la fascia B comprendente tutte le altre zone del Piano di Fabbricazione.

ART.6 – CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

Tutti gli elementi dei dehors disciplinati dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere facilmente smontabili senza alterare lo spazio occupato. La transitorietà non può essere a discapito della qualità e gli elementi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione.

6.1 Non è consentito occupare spazio e installare dehors in prossimità di intersezioni viarie, salvo specifiche richieste da sottoporre alla valutazione del Comando di Polizia Municipale. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio che di norma deve essere pari a metri 1.00 salvo i casi di diversa valutazione effettuata dal Comando Polizia Municipale, in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica. In ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. L'autorizzazione non può inoltre essere rilasciata qualora il dehors impedisca la visuale creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada.

6.2 Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a m. 2.

6.3 Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

6.4 Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

6.5 L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei dehors devono essere prospicienti il tratto di facciata dell'immobile ove ha sede l'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino in vicoli che confluiscono in arterie pedonali centrali, le istanze per autorizzare dehors nell'area pedonale centrale saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle vie centrali solo quando non sia possibile, data la conformazione del vicolo, occupare suolo pubblico nelle immediate vicinanze del locale stesso. L'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata nel vicolo tenendo conto della conformazione dello stesso e dello spazio massimo occupabile. A tutte le attività che non hanno l'affaccio diretto sull'area di occupazione è fatto obbligo di coprire i piatti contenenti le pietanze.

6.5.1 La superficie massima concedibile per l'occupazione di suolo pubblico è pari a mq 35

(trentacinque) per la collocazione di dehors prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale o in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso. I metri lineari dell'area di occupazione non potranno superare il fronte del pubblico esercizio qualora lo stesso sia adiacente ad altri pubblici esercizi.

6.5.2 Fermo restando i limiti previsti dal punto precedente, per la collocazione di dehors non è consentito autorizzare una superficie superiore ad una volta e mezzo quella di somministrazione autorizzata all'interno del locale.

6.5.3 Qualora si renda necessario ridurre la superficie di occupazione all'esterno delle attività, il criterio è quello della riduzione della superficie esterna in misura proporzionale alla superficie di somministrazione interna.

6.6 Le occupazioni devono comunque mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari ad almeno ml. 1,50.

6.7 Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare, eventuali casi particolari saranno valutati dal Comando Polizia Municipale.

6.8 I dehors autorizzati devono essere rimossi, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dai dehors.

6.9 Nel caso in cui l'installazione di un dehors venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico monumentali e paesaggistiche del luogo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione.

ART. 7 – ATTIVITA'

7.1 – I dehors non devono essere adibiti ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevanda nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors potranno essere installati mobiletti e banchi al servizio dell'attività secondo quanto prescritto dalla normativa igienico sanitaria.

7.2 – Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti narrativi, musicali, teatrali, danzanti e altri tipi di rappresentazioni artistiche, nonché proiezioni e videoriproduzioni di eventi, nel rispetto della normativa vigente.

7.3 – Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da gioco.

ART. 8 - CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

8.1 Per elemento di delimitazione si intende il manufatto atto ad individuare gli spazi oggetto dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area.

PANNELLI DI DELIMITAZIONE

8.2 Per motivi adeguatamente documentati di igiene o come protezione dal vento può essere collocata una barriera di altezza fra i 90 e i 100 cm. costituita da un esile telaio in legno e/o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite con eventuale pannellatura trasparente ed incolore. Se la zona è esposta all'inquinamento di gas di scarico in prossimità di aree o vie a traffico veicolare è fatto

l'obbligo di collocare le stesse, potendo elevare l'altezza sino a m. 1,50.

FIORIERE

8.3 Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro, di misure coerenti rispetto alle dimensioni dell'occupazione del suolo. Potranno essere posizionate singolarmente o in file purché ben distanziate senza impedire o deviare i normali flussi pedonali.

L'altezza minima della base delle fioriere non deve essere inferiore ai 50 cm., salvo particolari accorgimenti anti-inciampo, mentre l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non deve superare i m.1,50.

In generale il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti; le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

PEDANE

8.4.1 Per pedane si intendono manufatti o materiali appoggiati semplicemente al suolo facilmente amovibili e possono essere o a raso o sopraelevate. E' vietato l'utilizzo di pedane in presenza di una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo situazioni particolarmente disagiati. L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, può essere pavimentata con pedana realizzata in legno massello trattato con impregnante idrorepellente o con struttura metallica leggera rivestita in legno massello trattato. Se necessario i parapetti potranno essere in struttura metallica leggera. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, per non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale mobilità delle stesse.

8.4.2 Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso a caditoie e chiusini presenti.

8.4.3 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

8.4.4 In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali, si riserva la facoltà di negare l'installazione.

ELEMENTI DI ARREDO

TAVOLI

8.5.1 I tavoli devono essere di forma rotonda, triangolare, quadrata o rettangolare, in armonia con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

SEDIE

8.6 Le sedie e le poltroncine, con o senza braccioli, devono essere coordinate ai tavoli, nei materiali, nei colori e nello stile. Le stesse devono avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile.

APPARECCHI RISCALDANTI E REFRIGERANTI

8.7 E' consentita l'installazione di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite, comunque privo di loghi pubblicitari estranei all'esercizio stesso. In fase

istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con l'arredo urbano esistente.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

8.8 L'impianto elettrico e i relativi collegamenti devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti. Gli apparecchi illuminanti devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non devono essere in contrasto o d'interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli.

Qualora l'esercizio pubblico intenda dotare l'area di occupazione di illuminazione è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- per l'allaccio degli impianti dovrà essere incaricata una ditta abilitata secondo il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che rilasci, a seguito dei lavori, copia della dichiarazione di conformità, inoltre dovrà essere presente copia della dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza, così come previste dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, relative all'impianto elettrico interno al servizio delle attività a cui è allacciato l'impianto esterno in oggetto;
- i cavi elettrici dovranno avere le necessarie protezioni meccaniche quali canalizzazioni a terra carrabili, canalizzazioni di protezione a parete o in caso di linee aeree, essere installate ad un'altezza non inferiore a mt. 4,30 dal suolo;
- l'impianto dovrà essere dotato delle necessarie protezioni elettriche quali interruttore magnetotermico differenziale, collegamento all'impianto di messa a terra e quadri con grado di protezione IP adeguato al tipo di installazione;
- la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro 3 giorni dall'installazione.

CESTINI E POSA CENERI DA ESTERNO

8.9 E' ammessa la collocazione di cestini e posa ceneri da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

LEGGII PORTA MENU'

8.10 All'interno del dehors è consentita l'installazione di un pannello porta menù avente dimensione che non superi i cm. 50 x 40 e di altezza massima 1,20m, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

MOBILETTI E BANCHI AL SERVIZIO DELL'ATTIVITA'

8.11 All'interno del dehors è consentito l'utilizzo di mobiletti e banchi al servizio dell'attività di ingombro massimo mt. 2 x mt 0,80 ed altezza massima m 1,20, privi di allaccio idrico e di fornitura di gas, ad esclusivo servizio dell'attività svolta all'interno dell'occupazione di suolo pubblico. Non è consentito posizionare mobiletti e banchi al servizio dell'attività nella parte perimetrale dell'area di occupazione ma solo all'interno della stessa

ELEMENTI DI COPERTURA

8.12.1 Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura dei dehors è consentita con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie. La struttura deve essere in legno naturale o metallica color grafite o simil-legno, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita di colore panna / ecru. Sono consentite altresì coperture con strutture non infisse al suolo in materiale metallico di sezione limitata, con copertura a telo color panna / ecru.

8.12.2 Le strutture composite smontabili e stagionali con copertura o i dehors chiusi devono essere prospicienti il tratto di facciata dove ha sede l'esercizio di somministrazione. È vietata qualsiasi infissione al suolo: tutti gli elementi costituenti i dehors devono essere mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili. Potranno essere montati per un periodo non superiore a 6 mesi in concomitanza dei periodi più freddi; nei mesi estivi potranno diventare dehors semichiusi a condizioni che vengano rimosse le pareti. Ogni Dehors chiuso istallato non potrà avere dimensione superiore al 100% della dimensione dell'esercizio di somministrazione e comunque non potrà superare i 35 mq di superficie totale. I dehors non devono essere adibiti ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 9 – PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

9.1 Sugli elementi e le strutture che compongono il dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari se non quelli raffiguranti il logo dell'esercizio, o a carattere istituzionale, non luminosi né illuminati.

9.2 Nella superficie autorizzata non sono ammessi cartelli pubblicitari o altri ingombri, in particolare non è ammesso, né all'esterno né all'interno delle vetrine prospicienti le vie e le piazze, alcun elemento non riconducibile all'arredo del pubblico esercizio.

ART. 10 – CRITERI DI ARMONIZZAZIONE

10.1 Per tutti gli elementi di arredo, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.

L'amministrazione Comunale potrà vagliare progetti coordinati di occupazione di spazi ed aree pubbliche destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali in un'unica domanda.

10.2 Tutte le strutture e gli elementi dei dehors devono comunque essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche, la verifica strutturale, impiantistica e, in generale secondo le normative di legge dovrà essere certificata da professionisti abilitati.

10.3 La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO SECONDO – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1 La domanda per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione del dehors, redatta in carta bollata, e indirizzata al COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA , nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;

- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione ;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione (fasce orarie);
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento.

11.2 Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato:

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
- relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- planimetria generale in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- planimetria in scala 1:200 stato attuale, con tutte le occupazioni attualmente presenti e di progetto relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni: una panoramica e l'altra particolareggiata, devono avere formato minimo di cm. 10 x 15;
- progetto esecutivo redatto in base alle normative vigenti dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scale adeguate;
- rendering o viste prospettiche dei dehors contestualizzate nell'ambiente urbano;
- relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del presente regolamento, nonché l'idoneità statica;
- relazione paesaggistica (per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico);
- dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa; dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione.

ART. 12 - TERMINI DI PRESENTAZIONE

12.1 La domanda e tutta la documentazione prevista dall'art. 11 deve pervenire presso il comune di Cerreto di Spoleto almeno 60 giorni prima del periodo richiesto.

12.2 Per il rilascio dei rinnovi delle autorizzazioni già in essere, nel caso in cui non ci siano modifiche rispetto al contenuto tecnico – amministrativo della domanda originaria, l'istanza può non essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 11.

ART. 13 - ACQUISIZIONE PARERI

13.1 Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche del centro storico per ristoro all'aperto (DEHORS) è subordinato al parere favorevole espresso dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.



13.2 Per il rilascio dei rinnovi delle autorizzazioni già in essere, nel caso in cui non ci siano modifiche rispetto al contenuto tecnico – amministrativo della domanda originaria, non è richiesto il rilascio del predetto parere.

ART. 14 – TARIFFE

Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico così come disciplinato dallo specifico regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa comunale agli art. 15 e seguenti.

ART. 15 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le occupazioni di cui al presente regolamento sono temporanee e non superiori a 364 giorni.

I dehors chiusi potranno essere montati, in concomitanza dei periodi più freddi, per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a:

- limitare l'occupazione alle aree concesse;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante;
- ritirare e custodire in luogo privato, onde non costituire elemento di degrado per l'immagine della città, ombrelloni, tavoli, sedie e elementi accessori mobili nei giorni di chiusura dei locali (turno, ferie, altre circostanze) e allo scadere dell'orario disposto per il servizio all'aperto. Nel caso in cui, invece, l'intervallo di chiusura notturna del pubblico esercizio non superi le 12 ore, tavoli, sedie ed elementi accessori mobili potranno essere accatastati occupando la superficie autorizzata e gli ombrelloni dovranno essere chiusi;
- alla scadenza della concessione, rimuovere l'occupazione integralmente e ripristinare il suolo nello stato originario, a meno che non venga rilasciato un nuovo provvedimento autorizzatorio con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza;
- non arrecare alcun danno al selciato e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti ecc. relativi a sottoservizi esistenti;
- prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere, ove siano previste le pedane, alla pulizia della superficie sottostante;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, normative e regolamentari vigenti;
- pagare il canone di occupazione suolo pubblico previsto dal vigente regolamento comunale;
- ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione ed esporla nel luogo ove è esercitata l'attività;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

TITOLO TERZO – SANZIONI

ART. 17 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

17.1 Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo pubblico o per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per i dehors può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

17.2 L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

17.3 L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, è preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevede un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione provvede l'Amministrazione Comunale direttamente con rivalsa delle relative spese.

17.4 La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

ART. 18 – DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

18.1 Non si procede al rilascio dell'autorizzazione quando al titolare della richiesta di autorizzazione siano state contestate almeno tre violazioni nell'anno precedente la richiesta relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno.

18.2 E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di negare il rilascio dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità.

ART. 19 – SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

19.1 Fermo restando le sanzioni previste dal codice della strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della autorizzazione o con modalità contrastanti a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,50 a € 624,00.

19.2 Il Comune, qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta autorizzazione, o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, ovvero con materiali o attrezzature non conformi provvede ad ordinare al titolare dell'autorizzazione l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.

19.3 Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

19.4 Il materiale rimosso viene conservato dall'Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione per 30 giorni, scaduto tale termine si provvede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun



indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza.

19.5 Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale sostenute dall'Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore.
